COMUNE DI STRONGOLI
Provincia di Crotone

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LEGGE URBANISTICA 16 APRILE 2002 N.19

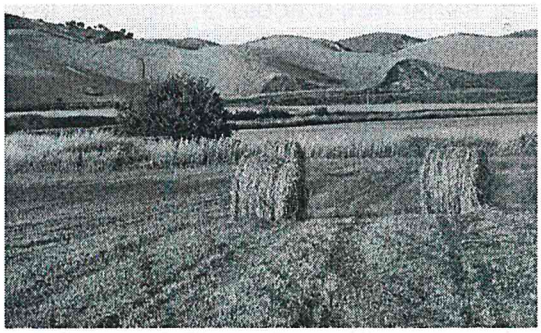

DOCUMENTO DEFINITIVO

TITOLO:

Dichiarazione di Sintesi

(informazione sulla decisione - d.lgs. 152/2006 s.m.i. art. 17)

Progettisti:

Prof. Arch. Gianfranco Franz (Capogruppo)
Prof. Arch. Francesco Rossi
Ing. Ambrogio Pelizzoni
Ing. Vincenzo Cosimo
Dott. Agr. Alfonso Perri
Dott. Geol. Antonio Trocino

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
228
ARCHITETTO
FRANZ
GIANFRANCO
PROVINCIA DI FERRARA

Consulenze esperte:

Ing. Massimo Zupi
Ing. Gianluca De Rosa

VA.05

DATA:

Visti:

COMUNE DI STRONGOLI
Ufficio Tecnico

Responsabile del Procedimento

Arch. Luigi Berlincasa

DICHIARAZIONE DI SINTESI
informazione sulla decisione (d.lgs. 152/2006 s.m.i., art. 17)

Valutazione Ambientale Strategica – PSC di Strongoli (KR)

Riferimenti normativi

La Dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'art. 9 Dir. 2001/42/CE, è un documento "in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

L'articolo 9 della direttiva è integralmente ripreso all'art. 17 comma b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che descrive la Dichiarazione di Sintesi come un documento "*in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate*".

La Dichiarazione di Sintesi rientra tra i documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico e di tutte le autorità consultate all'atto dell'adozione di un piano o programma. Essa va pubblicata congiuntamente:

- al piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria;
- al parere motivato espresso dall'autorità competente;
- alle misure adottate in merito al monitoraggio.

In base a quanto indicato all'art. 11 comma 2 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'Autorità Competente "*... esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie*".

Di conseguenza è necessario specificare come sia stato recepito il Parere Motivato in tutti questi documenti, considerando che, sempre all'articolo 11, comma 5, si afferma che "*...la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione*", e che dunque il Rapporto Ambientale e tutti i documenti elaborati nel processo di valutazione sono, di fatto, documenti di piano/programma.

Contenuti minimi

1. Descrizione del percorso di valutazione del Piano/Programma

Il Comune di Strongoli con Delibera n.8 del 21.05.2008 ha dato avvio al processo di elaborazione del Piano Strutturale Comunale ai sensi della L.R. 19/02 e ss.mm.ii. e contestualmente ha dato avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PSC.

Formalmente la procedura VAS del PSC di Strongoli è stata avviata in data 23.05.2012 con nota prot. n. 2817 inviata dall'Autorità Procedente AP (Comune di Strongoli) all'Autorità Competente AC (Dipartimento Politiche dell'Ambiente).

In data 14.06.2010 l'AP e l'AC hanno concordato:

1. i tempi della consultazione preliminare, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dei soggetti competenti in materia ambientale (90 giorni a partire dall'invio ai soggetti competenti del Documento Preliminare di Piano, del

Rapporto Ambientale preliminare, del Regolamento Edilizio Urbanistico e del questionario guida per la presentazione delle osservazioni);

2. l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale.

Il Documento Preliminare del PSC comprensivo di Rapporto ambientale preliminare è stato adottato con delibera di consiglio comunale n° 12, del 30/03/2012
In data 23.05.2012 sono state avviate le consultazioni preliminari concluse il 20.05.2012.
Le osservazioni pervenute, relative al rapporto ambientale preliminare, sono state inviate dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
Regione Calabria:

- Dipartimento 14 Politiche Dell'ambiente - Autorità Competente (nota prot. 236074 del 05/07/2012 acquisita dal Comune di Strongoli il 01/08/2012 prot. 3812)
- Dip. Presidenza Settore Protezione Civile Unità Operativa n. 7 Crotone (nota prot. 467 del 01/08/2012 acquisita dal Comune di Strongoli il 09/08/2012 prot. 3948)
- Autorità di Bacino (nota prot. 290825 SIAR del 04/07/2012 acquisita dal Comune di Strongoli l'11/09/2012 prot. 4384).

Con deliberazione del c.c. n. 8 del 26/03/2013 il Comune di Strongoli ha adottato il Documento definitivo del Piano Strutturale Comunale e Regolamento edilizio ed urbanistico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica.

Con verbale del 03/05/2017 il Tavolo Tecnico del Settore 11 Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, ha formulato parere sul documento definitivo del P.S.C. e R.E.U. del Comune di Strongoli, il Settore Urbanistica e il settore 4 Valutazioni Ambientali, rinviando ad altra seduta i pareri degli altri intervenuti.

Con verbale del 11/05/2017 il Tavolo Tecnico del Settore 11 Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, ha formulato parere sul documento definitivo del P.S.C. e R.E.U. del comune di Strongoli, il Dipartimento sviluppo economico e Agricoltura Dipartimento 8.

In data 06.02.2019 è stato espresso il parere motivato da parte della Struttura Tecnica di Valutazione con relativo Decreto Dirigenziale n. 1684 del 13.02.19.

2. Integrazione delle osservazioni e del parere motivato nel Rapporto Ambientale

Soggetto competente in materia ambientale	**Osservazione**
Dipartimento 14 Regione Calabria	Cap. 1 Impostazione del rapporto ambientale 1.2 soggetti coinvolti nel processo Ai sensi della normativa vigente, il documento riporta un elenco di soggetti individuati quali autorità con competenze ambientali; tali soggetti sono individuati come referenti per la consultazione del presente documento e del rapporto ambientale nella stesura definitiva. Nell'elaborazione del rapporto definitivo dovranno essere riportati i soggetti con competenza ambientale effettivamente consultati
Risposta all'osservazione	
I soggetti con competenze ambientali sono stati individuati in accordo con l'Autorità Competente così come richiamato nel paragrafo precedente. I Soggetti effettivamente consultati, cioè quelli che hanno risposto alla consultazione, sono quelli indicati all'inizio del paragrafo. Per ogni osservazione pervenuta viene riportata la risposta.	

Soggetto competente in materia ambientale	**Osservazione**
Dipartimento 14 Regione Calabria	Cap. 2 Analisi del documento di piano 2.2 quadro di riferimento normativo Il documento riporta il quadro normativo e programmatico di riferimento (internazionale, nazionale e regionale) per la definizione degli obiettivi ambientali.
Risposta all'osservazione	
Nell'osservazione, ancorché viene riconosciuta la presenza del quadro normativo e programmatico di riferimento, viene fornito un elenco dei riferimenti normativi e programmatici delle componenti ambientali distinte secondo il riferimento "internazionale, nazionale e regionale" che è stato pertanto preso in considerazione nel RA. E' inoltre suggerito un elenco delle componenti ambientali correlato agli obiettivi di sostenibilità generali articolato secondo i due livelli di sostenibilità anche questo preso in considerazione nel RA.	

Soggetto competente in materia ambientale	Osservazione
Dipartimento 14 Regione Calabria	Cap.2.4 contesto territoriale e ambientale di riferimento *La descrizione del contesto coglie gli aspetti più significativi in termini di criticità ed opportunità? Mette in luce gli aspetti chiave?* La descrizione del contesto ambientale proposta nel rapporto preliminare risulta incompleta. Ai sensi dell'art. 13 DLgs 152 e ss.mm.ii. e dell'allegato F del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08, (pubblicato sul BUR Calabria n.16 del16 agosto 2008 e ss.mm.ii.) tale descrizione deve attenersi a quanto previsto dai punti b) , c) e d) del succitato allegato.
Risposta all'osservazione	
Il rapporto ambientale preliminare inviato ai soggetti competenti in materia ambientale per la consultazione è stato redatto ai sensi dell'art. 23 del R.R. n. 3 del 04.08.08 comma 1 "*Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale*". La descrizione del contesto ambientale è stata predisposta al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale insieme ai soggetti competenti in materia ambientale. Il Rapporto ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 23 del R.R. n. 3 del 04.08.08 comma 1 deve illustrare il contesto programmatico, indicare i principali contenuti del piano o programma e definire il suo ambito di influenza. Nel caso dei PSC il Rapporto ambientale preliminare dovrebbe quindi contenere: A. Una cartografia riportante la vincolistica attiva sul territorio; B. Un elenco dei principali obiettivi che l'Amministrazione si propone di attuare con il PSC; C. Un elenco delle principali azioni che traducono in scelte urbanistiche gli obiettivi precedentemente elencati; D. La definizione del quadro programmatico: un elenco di piani settoriali e territoriali che possono essere presi in considerazione. Il Rapporto ambientale preliminare costituisce un punto di partenza per l'avvio della successiva fase di scoping, la quale sarà finalizzata a raccogliere in maniera sistematica l'insieme delle informazioni di carattere ambientale che i diversi Enti e Soggetti competenti in materia ambientale mettono a disposizione del Comune. Pertanto all'interno del rapporto ambientale preliminare del PSC di Strongoli sono stati inseriti gli elementi sopra richiamati e la richiesta dell'osservanza dell'allegato F del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08 punti b) , c) e d) sarà pertanto esplicitata nel presente Rapporto Ambientale.	

Soggetto competente in materia ambientale	Osservazione
Dipartimento 14 Regione Calabria	Cap.3 Individuazione dei possibili effetti ambientali Al fine di compiere la valutazione della sostenibilità del PSC deve essere sviluppata l'analisi matriciale come strumento di studio della coerenza interna ed esterna, nonché di efficacia del Piano rispetto alle criticità ambientali riscontrate per mezzo dell'analisi di contesto.
Risposta all'osservazione	
La normativa prevede che nel RA siano identificati e valutati gli effetti del piano sull'ambiente in relazione ai seguenti aspetti: biodiversità, popolazione, salute umana, flora, fauna, suolo, acqua aria, fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interazione fra i suddetti fattori. La valutazione degli effetti dovrebbe inoltre comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. Al fine di dare attuazione alle richieste della normativa nell'ambito della redazione del RA sono state identificate in prima approssimazione le più frequenti tipologie di relazioni causali che si instaurano fra azioni di piano e aspetti ambientali e successivamente gli aspetti ambientali che richiedono la valutazione degli effetti. Per ciascuna tipologia di azioni del PSC sono indicati dei possibili effetti in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio comunale.	

Soggetto competente in materia ambientale	Osservazione
Dipartimento 14 Regione Calabria	Cap.4 Indicatori proposti per la valutazione e la fase di monitoraggio *Ai fini della procedura di* VAS, *ritenete utile segnalare eventuali ulteriori* *disponibilità di banche dati e/o informazioni?* *Ritenete che l'elenco degli indicatori proposti sia esaustivo e coerente per la valutazione e la successiva fase di monitoraggio dell'attuazione del piano/programma?* Il documento riporta i dati, gli indicatori e la basi informative utili per l'analisi del contesto ambientale.
Risposta all'osservazione	
Nessuna osservazione.	

Soggetto competente in materia ambientale	Osservazione
Dip. Presidenza Settore Protezione Civile Regione Calabria	....., si è proceduto a verificare quanto stabilito dalla L.R.19 del 16.04.2002, in materia di protezione civile. Dall'esame del documento preliminare si è potuto rilevare che, nelle cartografie allegate, non sono state individuate espressamente le aree e le strutture destinate ai fini di protezione civile ed i percorsi da seguire in caso di emergenza. Si fa presente che l'individuazione di spazi idonei ad ospitare aree di protezione civile è connessa sia a fattori di natura funzionale, morfologico-idrogeologica ed urbanistica, sia alla valutazione del rischio ed alla impostazione globale della pianificazione di emergenza. Inoltre, per un'ottimale destinazione urbanistica, le succitate aree possono essere organizzate quali aree polifunzionali conciliando, in tal modo, le varie esigenze di natura ordinaria con quelle propriamente richieste dal piano di emergenza. Infine, si rammenta che l'individuazione di tutte le aree necessarie per il piano di protezione civile è sancita dall'art. 20, comma 3 della menzionata L.R. n° 19/2002 e che tali disposizioni sono vincolanti in quanto determinazioni del piano strutturale comunale. Pertanto, si invita la S. V. a dare riscontro al Settore ed a questa Unità Operativa circa il recepimento di quanto indicato.
Risposta all'osservazione	
Il Rapporto ambientale preliminare è l'elaborato predisposto ai sensi dell'art. 23 del R.R. n. 3 del 04.08.08 comma 1 da non confondersi con il Documento preliminare di piano redatto ai sensi dell'Art. 13 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii. richiamato nell'osservazione. Il Rapporto ambientale preliminare per la consultazione inviato al Settore Protezione Civile, soggetto competente in materia ambientale, è stato predisposto al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale anche a riguardo del settore Protezione Civile. Nella definizione del Piano ai sensi della L.R. n° 19/2002 si è tenuto conto delle osservazioni inviate che di conseguenza sono state considerate nella procedura di valutazione ambientale strategica, processo che accompagna il piano in tutto il suo iter.	

Soggetto competente in materia ambientale	Osservazione
Autorità di Bacino	In esito alle comunicazioni di codesto Ente al prot. n02816 del 31.5.2012, relativa a quanto in oggetto, si evidenzia quanto segue. All'Autorità di Bacino Regionale (ABR) compete la verifica di coerenza del Piano strutturale Comunale in via di formazione con il quadro tecnico e normativo del Piano Stralcio di Settore relativo al rischio idrogeologico sul territorio regionale (P.A.I.); occorre, pertanto, richiamare le condizioni minime da rispettare, imposte dalla norma, per ottemperare alla richiesta di coerenza con il PAI, consideratone il sovraordinato livello di pianificazione. Di seguito si forniscono, quindi, alcuni elementi guida per la definizione delle aree a pericolo e a rischio idrogeologico, che sulla base delle vigenti Norme Tecniche e Misure di Salvaguardia del PAI (NA&MS -BURC n. 22 del 01/12/2011) e della normativa in materia di difesa del suolo, possono essere distinte nelle seguenti categorie: OMISSIS.. (cfr. Osservazione prot. 290825 SIAR del 04/07/2012 acquisita dal Comune di Strongoli l'11/09/2012 prot. 4384 allegata al presente Rapporto Ambientale).
Risposta all'osservazione	
Il Rapporto ambientale preliminare è l'elaborato predisposto ai sensi dell'art. 23 del R.R. n. 3 del 04.08.08 comma 1 da non confondersi con il Documento preliminare di piano redatto ai sensi dell'Art. 13 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii. richiamato nell'osservazione. Nella nota non si è riusciti a comprendere se le osservazioni relative al Documento Preliminare del piano sono un effettivo riscontro di mancanze all'interno del documento o se sono indicazioni per la sua predisposizione. Il Rapporto ambientale preliminare per la consultazione inviato all'Autorità di Bacino, soggetto competente in materia ambientale, è stato predisposto al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale anche a riguardo del settore di competenza dell'Autorità di Bacino. Pertanto nella definizione del Piano ai sensi della L.R. n° 19/2002 e nel presente RA si è tenuto conto delle osservazioni inviate.	

3. Integrazione delle osservazioni, del parere motivato e degli esiti del Rapporto Ambientale nella stesura definitiva del Piano/Programma

Gli elementi da integrare nel PSC di Strongoli al termine della procedura di Valutazione Ambientale Strategica appartengono alle seguenti tipologie:

- Parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento 8 "Agricoltura e risorse agroalimentari" della Regione Calabria;
- Valutazioni definitive endoprocedimentali del Dipartimento di Sviluppo Economico – Settore 11,12 e 13;
- Prescrizioni relative al parere tecnico motivato espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione;
- Limitazioni relative al parere tecnico motivato ai fini della valutazione d'incidenza espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione.

Rispetto al complesso di queste osservazioni, l'integrazione è avvenuta attraverso due modalità distinte.

- Con riferimento alle questioni di carattere generale, attraverso la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (che assume anche il valore di Parere di regolarità tecnica) allegata alla Delibera di Consiglio Comunale di Approvazione del Piano e parte integrante a tutti gli effetti del Piano Strutturale Comunale;
- Con riferimento alle questioni di carattere puntuale, attraverso la modifica del Regolamento Edilizio ed Urbanistico

Nello specifico:

In riferimento al Parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento 8 - Agricoltura e risorse agro-alimentari, l'Autorità Procedente:

- nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, lettera d bis) dell'articolo 50 della legge regionale 19/2002 e ss.mm.ii, provvederà ad individuare i vincoli degli usi civici entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o, prima dell'emanazione del permesso di costruire, negli altri casi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 131 e seguenti del d.lgs. 42/2004;
- in fase di approvazione degli strumenti attuativi ovvero di emanazione di permesso di costruire, ferma restando la disciplina di tutela del territorio agro-forestale, di cui alla Legge Urbanistica Regionale 19/2002 e ss.mm. e di cui al Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica QTRP, (contenente Indirizzi, Direttive e Prescrizioni), adottato con Decreto del Consiglio Regionale n. 300 del 02/04/2013, e definitivamente approvato con DGR 01/08/2016, n° 134, si impegna a tenere conto della presenza sul medesimo territorio di produzioni agroalimentari di qualità, quali Produzioni Biologiche, DOP, IGP. ovverosia Specialità Tradizionali Garantite (STG), da assoggettare eventualmente a specifiche discipline di tutela;
- in tali coincidenze, giusto quanto previsto dal Reg. [CE] n. 834/2007, per le Produzioni Biologiche, dal Reg. [CE] n. 510/2006, per le DOP e per le IGP altresì dal Reg. [CE) n. 509/2006, per le STG, con salvezza delle disposizioni recate dalla L.R. 48/2012, provvederà a valutare ogni intervento implicante la trasformazione dell'uso del suolo a destinazione agricola, e tale da non renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento e valorizzazione dei prodotti ovvero comportante l'edificazione di aree destinate a colture di pregio, con riferimento alla

coerenza e alla sostenibilità dello stesso rispetto ai limiti imposti dalle disposizioni legislative e normative nazionali e comunitarie in materia;

- laddove la casistica in esame, implichi l'uso di fondi agricoli che sono stati oggetto di interventi da piani o programmi di miglioramento fondiario, finanziati con fondi pubblici, si atterrà alle disposizioni procedurali del PSR Calabria 2007/2013 (Punto 3.2.8. "Cause di forza maggiore"), che, tra l'altro, contemplano il caso dell'esproprio per pubblica utilità, tenendo altresì conto degli impegni comunque gravanti sui beneficiari del programma di sviluppo rurale. Tullo quanto in applicazione di quanto avvertito dall'articolo 47 del Reg. (CE) 1974/2008 e ss. mm. ii. nonché dal manuale delle procedure e dei controlli emanato da AGEA ai sensi del Reg. 1698/2005;
- Con riferimento alla competenza esercitata dal Settore 5 Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico e Faunistico, autorizzerà eventuali trasformazioni urbanistiche ed edilizie solo a condizione che le stesse non impegnino ambiti territoriali vincolali ove già esistono autorizzazioni per la gestione di riserve faunistiche o autorizzazioni per la gestione di aziende faunistiche venatorie ovvero che non permettano la sottrazione di porzioni di territorio nelle quali si svolge l'esercizio venatorio stesso.

In riferimento alle Valutazioni definitive endoprocedimentali del Dipartimento Sviluppo Economico – Settori 11, 12, 13,
l'Autorità Procedente, per quanto riguarda le norme per il risparmio energetico, nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti, si atterrà, oltre che alle disposizioni del Piano energetico-ambientale Regionale PEAR (Burc n. 55 supplemento straordinario n. 12 al n. 5 del 16.3.2005 parti I e II), alle disposizioni contenute nel vigente QTRP, art.15, Reti Tecnologiche. Si atterrà inoltre alle disposizioni della L.R. 40/2009 in materia di attività estrattive.

Le ulteriori valutazioni del Dipartimento Sviluppo Economico, settori 11-12-13, sono state integrate nel Regolamento Edilizio ed Urbanistico e sono riportate nella tabella 1.

In riferimento al Parere con prescrizioni della Struttura Tecnica di Valutazione, l'Autorità Procedente:

- ai sensi della L.R. 48/2012, per come modificata dalla L.R. 20/2014, che consente l'espianto di alberi d'ulivo alle sole condizioni stabilite dagli articoli 3, 4 e 5, ai fini dell'attuazione del piano, nelle zone edificabili, dove esiste detta tipologie di coltura, prima di procedere all'espianto richiederà autorizzazione preventiva al competente Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
- rende atto che ai sensi del comma 2 lettere "b" e "c" dell'art. 9 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii. stabilisce che in sede di redazione dei PSC, lo stesso è integrato con l'indicazione della perimetrazione dell'area da assoggettare a piano comunale di spiaggia di cui all'articolo 24, per i comuni costieri non ancora dotati. Pertanto, la delimitazione della zona SID individuata sulle tavole del PSC definisce le aree da assoggettare a piano di spiaggia con successiva apposita procedura di piano esecutivo attraverso un iter diverso da quello del PSC;
- nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, lettera d bis) dell'articolo 50 della legge regionale 19/2002 e ss.mm.ii, provvederà ad individuare i vincoli degli usi civici entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o, prima dell'emanazione del permesso di costruire, negli altri casi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 131 e seguenti del d.lgs. 42/2004;
- ai fini dell'ulteriore edificazione delle aree non fornite delle opere di urbanizzazione primaria, quali rete idrica e fognante, non autorizzerà nuovi insediamenti e/o

interventi diretti fino alla realizzazione delle reti di collettamento, quale condizione indispensabile per l'ulteriore antropizzazione;

- ai sensi dell'articolo 6 del tomo 4 del QTRP, ai fini della tutela delle emergenze oromorfologiche, singolarità geologiche e geotettoniche e monumenti litici presenti sul territorio del Comune di Strangoli, per come elencati al comma 5 punti "A" e "B", garantirà il rispetto degli areali minimi di salvaguardia dal bene per come stabiliti al comma 6;
- Al fine di implementare un corretto piano di monitoraggio ambientale, provvederà:
  a) ad individuare le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
  b) ad integrare il sistema di monitoraggio con il monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione vigenti, tra cui il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (PZAC);
  c) ad individuare modalità e strumenti, per condividere il monitoraggio con gli enti fornitori di dati, e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi;
  d) a garantire l'accesso al pubblico dell'informazione ambientale, rendendo disponibili in formato digitale, tutti i dati del monitoraggio, tra cui quello acustico, tramite pubblicazione sul sito ufficiale del Comune;
- In riferimento alla Legge del 14 Gennaio 2013 n° 10 - "Norme per lo sviluppo degli spazi urbani" predisporrà il Piano del Verde Urbano secondo le "Linee Guida per la Gestione del Verde Urbano e Prime Indicazioni per una Pianificazione Sostenibile" redatta dal Ministero dell'Ambiente e dalla Tutela del Territorio e del Mare - Comitato per lo sviluppo del Verde pubblico, che dovrà contenere i seguenti elementi:
  a) censimento del verde;
  b) un regolamento del verde;
  c) un piano degli interventi sul verde pubblico;
  d) un piano generale delle manutenzioni del verde pubblico; un piano generale di programmazione del verde;
  e) un piano di promozione del verde.
- Prende atto che i Piani Attuativi Unitari (PAU) e gli strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA) per come indicato dall'art. 6. del Regolamento Edilizio Urbano (REU) del PSC, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del "Disciplinare Operativo" allegato alla DGR 624 del 23 dicembre 2011 della Regione Calabria, dovranno essere sottoposti a verifica di VAS, in quanto nel PSC e nel REU non risultano essere state verificate le condizioni di sostenibilità ambientale ai fini dell'attuazione di detti Piani.

Le ulteriori prescrizioni della Struttura Tecnica di Valutazione sono state integrate nel Regolamento Edilizio ed Urbanistico e sono riportate nella tabella 1.

In riferimento al Parere della Struttura Tecnica di Valutazione - Valutazione d'incidenza con limitazioni, l'Autorità Procedente:

- si impegna ad evitare ogni degrado della struttura e funzionalità degli habitat forestali derivanti dagli effetti delle misure/azioni boschive così come programmate, tenendo conto che le principali criticità legate alla componente biodiversità e natura, riguardano l'effetto della somma dei fattori che in maniera singola e/o cumulativa, possono favorire la diminuzione della variabilità degli esseri viventi, in specie e in ecosistemi, provocando la frammentazione, l'isolamento e la perturbazione di

habitat/specie. In particolare, saranno salvaguardati e conservati gli habitat dei chirotteri, specie a rischio altissimo di estinzione, secondo la Lista Rossa dei vertebrati italiani (IUCN 2013);

- nella Zona a Protezione Speciale (ZPS) denominata "Marchesato e Fiume Neto", Cod. IT 9320302 vieterà la realizzazione di nuove linee di cavi aerei per elettrodotti; gli stessi potranno essere realizzati esclusivamente attraverso il loro interramento;
- prende atto del divieto di introduzione all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza di specie alloctone;
- garantirà la coerenza delle azioni del PSC con la Strategia Regionale per la Biodiversità per come prevista dalla DGR n. 845 del 21 dicembre 2010;
- sottoporrà a Valutazione di Incidenza Ambientale tutti gli interventi/progetti ai sensi del DPR 357/97 e della DGR 749/2009 ricadenti e in prossimità dei Siti Rete Natura 2000;
- garantirà il rispetto dei "Criteri Minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC (Zone Speciale di Conservazione) e a ZPS (Zone di Protezione Speciale)" di cui al DM 17 Ottobre 2007;
- si impegna, negli interventi di illuminazione pubblica, ad utilizzare lampade schermate con reti che diminuiscano i danni per l'entomofauna notturna (Lepidotteri, Coleotteri ed Imenotteri) attratta dalla forte luce;
- utilizzerà pali per l'illuminazione meno alti e direzionati solo in direzione delle zone da sorvegliare e comunque verso l'interno con fari meno visibili dal mare e dall'alto per non disorientare gli uccelli migratori.

Tabella 01 – Integrazione delle prescrizioni nel Regolamento Edilizio ed Urbanistico

Osservazione	Riferimento REU
Valutazioni definitive endoprocedimentali del Dipartimento di Sviluppo Economico – Settore 11,12 e 13	
Per quanto riguardo Il punto e), si evidenzia che con riferimento alle modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente ed alla individuazione dei nuovi insediamenti industriali, si evidenzia prioritariamente che è necessario che venga specificato che per la gestione dei procedimenti ed il rilascio dei provvedimenti rientranti nell'ambito di competenza del DPR 160/2010 relative alle attività produttive, l'interlocutore unico delle aziende debba essere costituito dall'ufficio comunale Sportello Unico per le attività produttive, per come individuato sulla base della struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale.	Modifica art. 24 Introduzione art. 24bis Introduzione art. 24ter
Articolo 11 - Attività di edilizia libera L'elenco degli interventi individuati come edilizia libera non è conforme a quanto individuato dal Dlgs 222/2016	Modifica art. 11
Art. 20 – Interventi di conservazione Nella definizione degli interventi di manutenzione straordinaria (MS) di cui al paragrafo 2 non si tiene conto della distinzione tra manutenzione straordinaria leggera e manutenzione straordinaria pesante introdotta dal D.lgs 222/2016. La prima è soggetta a CILA, la seconda a SCIA. Stessa cosa avviene per il Restauro e Risanamento Conservativo, distinto dal Dlgs 222/2016 in leggero e pesante (soggetti rispettivamente a CILA e SCIA). Vengono, inoltre, previste tipologie di interventi che non rientrano tra quelle indicati dal Dlgs 222/2016, senza indicare la procedura edilizia (CILA, SCIA, Autorizzazione) a cui sono soggette.	Modifica art. 20 Modifica art. 26 Introduzione art. 26bis
Art. 21 - Interventi di trasformazione fisica Anche in questo caso previste tipologie di interventi che non rientrano tra quelle indicati dal Dlgs 222/2016, senza indicare la procedura edilizia (CILA, SCIA, Autorizzazione) a cui sono soggette.	Modifica art. 21 Modifica art. 23
Articolo 24 - Area Tecnica Nell'individuare l'Area Tecnica del Comune come responsabile dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio non si fa riferimento alla necessaria individuazione dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), per come definito dall'art. 5 del DPR 380/2001, falle salve le disposizioni previste sulla gestione dei procedimenti relativi alle attività produttive che, in base alla normativa vigente, deve essere posta a carico dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP).	Modifica art. 24 Introduzione art. 24bis Introduzione art. 24ter
Art 25 - Titoli abilitativi Il paragrafo 3 prevede come titoli abilitativi solo la denuncia di inizio attività (che non esiste più) ed il permesso di costruire. Non fa cenno a CILA e SCIA	Modifica art. 26 Introduzione art. 26bis
Art. 26 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria Vengono individuati gli interventi soggetti a DIA che non esiste più. Se. si intende che gli interventi indicati siano assoggettabili a SCIA, si deve rilevare come l'elenco degli interventi previsti includa anche interventi che, in base al D.lgs 222/2016. sono soggetti a CILA.	Modifica art. 26 Introduzione art. 26bis
Art. 27- Disciplina della Denuncia di inizio attività Non più prevista dalla normativa vigente in tema di titoli abilitativi edilizi	Modifica art. 27
Art. 29 - Interventi soggetti a permesso di costruire Non prevede la fattispecie della SCIA alternativa al permesso di costruire, soprattutto nei casi di nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo.	Modifica art. 29 Introduzione art. 29bis Modifica art. 30 Modifica art. 32 Modifica art. 33
Articolo 36 - Variazioni minori in corso d'opera Prevede la DIA non più vigente.	Modifica art. 36

Articolo 40 - Certificato di conformità edilizia ed agibilità Il Certificato di conformità edilizia non è previsto nel DPR 380/2001 cosi come il certificato di agibilità è stato soppresso dalle modifiche introdotte dal Dlgs 222/2016 con l'eliminazione dell'art. 25 del DRP 380 2001 e l'introduzione della Segnalazione Certificata di Agibilità.	Soppressione art. 40
Art. 101 - Articolazione e definizione Le destinazioni d'uso ammesse sembrano incoerenti con quelle previste dall'art. 57 della L.R. 19/2002.	Precisazione art. 101
Art. 108 - Funzioni speciali Viene precisata questa specifica destinazione d'uso (funzione) al punto 7.4 per gli impianti di distribuzione carburante che, in base alla normativa ed alla giurisprudenza correnti, sono infrastrutture compatibili con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti.	Modifica art. 108
Prescrizioni relative al parere tecnico motivato espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione	
Venga integrato l'art. 176 "Azioni specifiche per gli Ambiti APn" del REU con le categorie delle opere ammissibili nella zona industriale e/o artigianale nonché quelle espressamente vietate. Per le categorie ammissibili, occorrerà fissare un areale buffer di distanza di protezione dalle zone residenziali tenendo conto anche della classificazione acustica. Inoltre, sono da ritenere vietate le attività estrattive di cava, perché non compatibili con la destinazione d'uso degli "APn" in quanto la zona è collocata in adiacenza a zone con funzioni residenziali.	Modifica art. 176
Nelle zone "APn" destinate a nuove attività produttive, venga prevista una fascia a verde di rispetto della larghezza non inferiore a 25 metri a protezione delle limitrofe zone residenziali già edificate ed edificabili, nonché lungo la statale Ionica 106.	Modifica art. 176
Vengano escluse dalla programmazione del PSC le aree a supporto delle attività portuali ricomprese negli articoli dal 177 al 184, in quanto le stesse non possono essere allocate in dette zone, per le motivazioni riportate nel precedente valutato, si demanda ad una futura rilocalizzazione la loro individuazione previo studi di dettaglio che dovranno essere elaborati a supporto della nuova proposta progettuale.	Soppressione artt. 177-184

4. Conclusioni e indicazioni per il monitoraggio

Alla luce di quanto indicato nella tabelle precedenti, che sintetizzano il complesso iter valutativo fin qui percorso, si può affermare che il PSC ha subìto i necessari affinamenti nella fase di passaggio verso la sua forma definitiva, secondo quanto contenuto nel parere motivato e nelle osservazioni dei pareri acquisiti da altri enti.
Gli scenari prospettati nel PSC (due, sulla base delle motivazioni descritte nel Rapporto Ambientale) sono frutto della fase partecipativa tenutasi a monte del processo decisionale e, pertanto, rispecchiano a pieno le volontà dell'Amministrazione comunale e dei soggetti che a vario titolo hanno espresso indicazioni e suggerimenti nelle apposite sedi.
La stesura del PSC nella sua forma definitiva risulta congruente e compatibile con le indicazioni fornite, dai soggetti competenti nelle varie fasi di elaborazione, per come evidenziato nel paragrafo precedente.

Il Rapporto Ambientale prevede un sistema di monitoraggio e di controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PSC (paragrafo 6.5) per verificare le modalità ed il livello di attuazione del piano, per valutare gli effetti delle linee d'azione e fornire indicazioni in termini di ri-orientamento di piano, analizzando i seguenti tematismi:

- Fonti rinnovabili
- Consumo del suolo
- Qualità delle acque
- Qualità delle acque marino
- Rischio idrogeologico
- Patrimonio agricolo
- Patrimonio boschivo
- Rete ecologica
- Rifiuti urbani
- Raccolta differenziata
- Atmosfera
- Rischio di incidente
- Rumore
- Siti inquinati
- Paesaggio
- Beni ambientali
- Turismo

Per ciascun tematismo sono stati definiti gli indicatori da utilizzare in sede di report di monitoraggio, con cadenza annuale, da confrontare con quanto stabilito/verificato dal RAD.
In generale si ritiene di stabilire di poter implementare/correggere il set attuale di indicatori in funzione delle esigenze (economiche – di disponibilità) riscontrabili al momento dell'attuazione delle verifiche.
Inoltre, alcune tematiche che denotano media criticità attuale, possono anche essere monitorate nel caso in cui la loro evoluzione temporale conduca a situazioni diverse da quelle odierne.